REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa M G M PRESIDENTE

Dott. F GI PA CONSIGLIERE Rel.

Dott. Pie R CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. **812/2017** R.G.L. promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in via Arsenale n. 21

Appellante – Appellata incidentale

CONTRO

c.f.

rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Benedetto Marcello n. 48, per procura allegata al ricorso introduttivo

Firmato Da: I
Firmato Da: M
Firmato Da:

Appellato – Appellante incidentale

E CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, in persona del Presidente *pro tempore*, in proprio e quale mandatario della **S.C.C.I. s.p.a.**, rappresentato e difeso dall'avv. per procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito notaio Roma, ed elettivamente domiciliato in Torino, via presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 6.10.2017

Per l'appellato come da memoria depositata il 12.9.2018

Per l'appellato INPS: come da memoria depositata il 14.9.2018

FATTI DI CAUSA

ha chiamato in giudizio, davanti al Tribunale di Asti, l'INPS ed Equitalia Nord s.p.a., proponendo opposizione ad iscrizione ipotecaria disposta a suo carico per l'importo complessivo di euro 72.988,35, notificatagli il 19.5.2016, in relazione, tra l'altro, a contributi previdenziali dovuti in base a due cartelle esattoriali e a quattro avvisi di addebito; ha eccepito l'omessa notifica dei titoli fondanti l'iscrizione di ipoteca e la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il termine

so Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ff: 0f89c4e1c22
so Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69de6
Ja: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b4acae
Firmato Da:
Firmato Da:
Firmato Da:

quinquennale, anche ove accertata l'avvenuta notificazione degli atti presupposti; ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.

Costituendosi in giudizio, l'INPS ed Equitalia Nord s.p.a. hanno contestato il fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 75/2017 del 7.4.2017 il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, dichiarando il ricorrente non tenuto al pagamento dei contributi pretesi con una sola delle cartelle oggetto di causa, ed ha posto a suo carico le spese del grado.

Propone appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il sig. . resiste al gravame e propone, a sua volta, appello incidentale; l'INPS chiede l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale.

Rilevata d'ufficio la questione relativa alla nullità dello *ius postulandi* nei casi in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione sia difesa da avvocati del libero foro ed invitate le parti alla discussione, all'udienza del 17.1.2019 la Corte ha pronunciato ordinanza ex art. 182 c.p.c. con cui ha assegnato all'Agenzia delle Entrate Riscossione termine perentorio per la regolarizzazione della procura alle liti.

Si è costituita tempestivamente l'Avvocatura dello Stato, chiedendo in via principale la revoca dell'ordinanza 17.1.2019 e, in subordine, insistendo per l'accoglimento, nel merito, delle conclusioni formulate nel ricorso in appello.

'a9fd9ac8ec4
: b4acae
n Da: ARUBAPEC S.P.A. NG
io Da: ARUt
Firmato Da:
Firmato Da:
Firmato Da:

All'udienza del 19.6.2019 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. *Ius postulandi* dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Va respinta l'istanza, formulata dall'Avvocatura dello Stato, di revoca dell'ordinanza 17.1.2019, dovendosi dichiarare la nullità del mandato difensivo conferito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a un difensore del libero foro per contrarietà a disciplina imperativa.

Questa Corte condivide l'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 28684/2018, 28741/2018, 1992/2019 e, da ultimo, nn. 10064/19, 10547/19, 10549/19), secondo cui:

"- *l'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art. 1 d.l. 193/16, conv. in l. 225/16 non determina interruzione dei processi pendenti né necessita di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione;*

- *qualora il nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione si limiti a subentrare ex lege negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell'attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;*

- *qualora invece il nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste*

Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f3a231f6dbb689c4e1 3215 3fd9ac8ec4
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69de6f452ab0d
Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b4acae
Firmato Da:
Firmato Da:
Firmato D:

per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'avvocatura dello Stato;

- tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1, co. 5^ ed 8^ d. l. 193/16, conv. in l. 225/16), sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 l.103/79)" (principi di diritto formulati da Cass. 28741/2018).

A seguito della soppressione di Equitalia si è verificata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016, una successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., sicché i giudizi pendenti alla data di estinzione di Equitalia (1°.7.2017) e in cui essa era parte, sono potuti proseguire senza interruzione e senza necessità di costituzione del nuovo ente, mantenendo validità il mandato difensivo conferito a suo tempo da Equitalia a difensori del libero foro.

Diversamente, nei casi di diretta instaurazione del giudizio o (come nella fattispecie in esame) di un grado di esso da parte del nuovo ente, tenuto conto della nuova normativa non può invece

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f3a2316dbb689c4e1c
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69de6f452a
Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA
Firmato Da:
Firmato Da:
Firmato Da

affermarsi la validità del mandato conferito ad un avvocato del libero foro se non in presenza degli specifici presupposti previsti dalla norma.

L'art. 1 D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016, prevede, al comma 8, che "*l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale*".

É altresì stabilito che il nuovo ente possa anche avvalersi di avvocati del libero foro, "*sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo*" e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e che l'ente possa "*avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente*"; ed inoltre che "*ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici*", l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, possa in ogni caso "*assumere direttamente la trattazione della causa*".

Trova inoltre applicazione l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 sulla costituzione in giudizio "diretta" avanti alle Commissioni Tributarie.

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ff3a231f6dbb689c4e
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69de6f452abf
Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA
9ac8ec4
Firmato Da:
Firmato Da:
Firmato Da:

La norma consente pertanto di avvalersi di avvocati del libero foro in alternativa all'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, ma soltanto in presenza di determinate condizioni, che – come osservato dalla Suprema Corte nelle sentenze citate – conducono a ritenere che detta alternativa configuri un rapporto di regola-eccezione.

Ciò, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, è ricavabile dai seguenti elementi:

1) dalle condizioni che limitano l'affidamento dell'incarico difensivo ad avvocati del libero foro, costituite dai criteri di selezione (di cui al "codice dei contratti pubblici") e, soprattutto e prima ancora, ai sensi dell'art. 1, comma 8, cit., dagli "*specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo*", e, quindi, nello statuto e negli atti di carattere generale di competenza del comitato di gestione, "*che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente*";

2) dal "Regolamento di amministrazione" dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deliberato dal Comitato di Gestione il 26.3.2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19.5.2018, che, all'art. 4, comma 2, ribadisce che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione "*si avvale*" del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 R.D. 1611/1933, stabilendo che l'ente stesso possa "*continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro*", ma non in base ad una scelta puramente discrezionale, bensì soltanto "*in via residuale*" e "*nei*

Firmato Da: nesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f3a2311f6db 215
Firmato Da: A Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICA d3l1b9687a9fd9ac8ec4
Firmato Da:) Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b4acae

casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio", secondo le modalità operative concordate con apposita convenzione, confermando quindi il rapporto regola-eccezione tra le due modalità di difesa. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione nella memoria depositata, il riferimento alla convenzione (contenuto sia nel regolamento che nell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016) non rimette la scelta dell'affidamento dell'incarico difensivo ad avvocati del libero foro a criteri da ritenersi di per sé validi in via generale soltanto in quanto concordati dalle parti di detta convenzione, dovendo comunque detti criteri conformarsi a "*quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*" in merito alla difesa ai sensi dell'art. 43 R.D. 1611/1933;

3) dalla lettura sistematica della norma di legge e del regolamento con l'art. 43 R.D. 1611/1933: l'Avvocatura dello Stato, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato ex art. 1 R.D. 1611/1933, può, infatti, ai sensi dell'art. 43 cit., essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato (c.d. "patrocinio autorizzato") alla condizione che vi sia un provvedimento di autorizzazione che, come previsto dall'art. 43, può essere costituito da una "*disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto*".

Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f3a231f6dbb689c
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b9deb452...
Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b4acae
9ac8ec4
Firmato Da
Firmato Da: M
Firmato Da:

Quando sia intervenuto il detto provvedimento di autorizzazione, la rappresentanza e la difesa in giudizio, ai sensi dell'art. 43 cit., sono assunte dall'Avvocatura "*in via organica ed esclusiva*", sicché si applicano le stesse regole del patrocinio obbligatorio, fatta salva l'ipotesi di un conflitto con lo Stato o con le Regioni.

Ai sensi dell'art. 43 cit., salva l'ipotesi di conflitto di interessi, le Amministrazioni e gli enti sopra indicati (anche regionali) possono decidere di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato soltanto "*in casi speciali*" e previa adozione di "*apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza*" e, pertanto, soltanto in casi eccezionali.

La statuizione, contenuta nell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016, circa l'"*autorizzazione*" ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non intende pertanto rimettere a scelte discrezionali l'affidamento del mandato difensivo all'Avvocatura o a difensori del libero foro introducendo forme di avvalimento alternative e concorrenti, ma ha, invece, la funzione di richiamare la disciplina sul c.d. patrocinio autorizzato dell'Avvocatura.

Non è quindi fondata la tesi dell'appellante secondo cui la menzionata giurisprudenza di legittimità applicherebbe in modo inconferente i principi espressi con riferimento alle Università degli Studi statali da Cass. SU n. 24876/2017.

In particolare, detta tesi non è condivisibile nella parte in cui ravvisa nell'art. 1, comma 8, D.Lgs. 193/2016 una norma

387a9fd9ac8ec4
A Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f3a2311fdbb689c4e1
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6
ERICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFI
Firmato Da:
Firmato Da:
Firmato Da:

speciale rispetto all'art. 43 R.D. 1611/1933, tale da delegare ai rapporti convenzionali con l'Avvocatura il compito di individuare, in via generale, le controversie che possono essere patrocinate da avvocati del libero foro.

Nella fattispecie per cui è causa l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si era costituita in giudizio con un avvocato del libero foro, in forza di una procura alle liti da essa rilasciata, nella quale, contrariamente ai requisiti necessari di cui si è detto, "*non vengono indicati né l'atto organizzativo generale del nuovo ente contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale dell'assistenza da parte dell'avvocatura dello Stato. Queste mancanze, come anticipato, non possono che comportare la nullità del mandato difensivo, e della relativa costituzione in giudizio del nuovo difensore, per contrarietà a disciplina imperativa*" (cfr. Cass. 28741/2018 cit.).

L'esame degli atti richiamati e prodotti dall'Agenzia nella memoria depositata non consente, infatti, di ritenere soddisfatti i presupposti previsti dalle leggi (art. 1, comma 8, D.L. 193/2016 e art. 43 R.D. 1611/1933) e dal regolamento citato per la validità del mandato conferito al difensore: in particolare, il Protocollo d'intesa – Convenzione tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione del 22.6.2017 autorizza in via

Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f3a2311f6dbb689c
Firmato Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69de6f452ab0
Firmato Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICA b4acae

generale il patrocinio del libero Foro per tutte le liti innanzi alle sezioni lavoro dei Tribunali e delle Corti di Appello (v. art. 3.4.2) e la delibera 17.12.2018 del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione si limita a confermare in via generalizzata gli incarichi conferiti ad avvocati del libero foro a partire dal 1°.7.2017 "*ad oggi*" (cioè alla data della delibera).

Nessuno di detti provvedimenti contiene alcun riferimento alla specificità del caso concreto e pertanto essi non sono conformi alla disciplina richiamata.

La costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato ha quindi sanato l'originario difetto di *ius postulandi*; contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del sig. _____ all'udienza di discussione, la sanatoria opera *ex tunc* per espressa disposizione di legge (art. 182, ult. co., c.p.c.).

2. Appello principale

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo che il credito contributivo dell'INPS sia soggetto alla prescrizione quinquennale, decorsa tra la data della notifica di una delle cartelle esattoriali oggetto di causa (12.3.2005) e la notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca (3.11.2014).

Con l'appello principale, l'Agenzia delle Entrate Riscossione critica la decisione del primo Giudice affermando l'applicabilità della prescrizione decennale ex artt. 2946 e 2953 c.c. e richiamando Cass. 24.2.2014 n. 4338, secondo cui "*una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della*

4
messo Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f3a2311f6dbb6...
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69de6f452
messo Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Se
Firmato Da
Firmato Da:
Firmato Da:

mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.".

L'appello principale è infondato.

Già nel corso del giudizio di primo grado erano intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che "*la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. 'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio*

Firmato Da: Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f3a2311f6dbb689
Firmato Da: Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69de6f4
Firmato Da: Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFI b4acae

2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto" (Cass. S.U. n. 23397/2016).

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ripropone censure che, diversamente da quanto sostenuto, sono già state tutte esaminate dalla pronuncia delle Sez. Unite della Cassazione (in particolare in merito all'inapplicabilità degli artt. 2953 e 2946 c.c. nonché all'inapplicabilità dell'art. 20, 6° comma, D.Lgs. 112/1999, relativo alla procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli), che va quindi richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

D'altra parte, avuto riguardo alle ulteriori prospettazioni dell'Agenzia, neppure si può ritenere che il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi previdenziali valga solo per la fase che precede la consegna del ruolo al concessionario, sul presupposto di un effetto sostanzialmente novativo di tale atto e con conseguente applicabilità all'azione esecutiva dell'ordinario termine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.: in assenza di un titolo giudiziale definitivo – che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito contributivo e produca la "conversione" di cui all'art. 2953 c.c., con applicazione della prescrizione decennale dell'*actio iudicati* – continua, infatti, a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione sostanziale del credito di cui all'art. 3 L. 335/1995, e non

ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f3a231f6dbb689c46
ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69def
c: INFOCERT FIRMA QUALIFICA
Firmato Da:
Firmato Da:
Firmato Da:

ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale e sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c..

L'appello principale deve quindi essere respinto.

3. Appello incidentale

Il Tribunale ha respinto, per il resto, l'opposizione rilevando che il termine quinquennale della prescrizione non era decorso tra la data della notifica delle altre cartelle esattoriali / avvisi di addebito oggetto di causa e la notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca (3.11.2014).

Il sig. propone appello incidentale deducendo, con il primo motivo, che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non è un atto esecutivo, ed è priva di efficacia interruttiva della prescrizione, contenendo solo un invito al pagamento: sarebbe quindi prescritto il credito dell'INPS portato dalla cartella notificata il 4.9.2010, atteso che la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca è stata notificata solo il 19.5.2016.

Il motivo è infondato.

Non vi sono dubbi che il preavviso di iscrizione ipotecaria costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c., in quanto esprime inequivocabilmente la volontà del creditore di riscuotere il proprio credito e invita il ricevente al pagamento entro termini perentori (v. doc. 6 AdER: "*La invitiamo a versare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica della presente comunicazione. La avvisiamo che, in mancanza del pagamento entro il termine sopra indicato,*

Firmato Da: Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f3a23116dbb6
Firmato Da: esso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6
Firmato Da: Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICA
37a9fd9ac8ec4

provvederemo ... ad iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del debito risultante dal citato prospetto ...").

Con il secondo motivo di appello incidentale si deduce che né l'Agente della riscossione né l'INPS avevano prodotto, con i rispettivi atti di costituzione in giudizio, la copia dell'avviso di addebito n. 31020120000143389000, con prova della notifica, e che lo stesso era stato prodotto dall'INPS solo il 31.3.2017, e quindi tardivamente, sicché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provata la notifica di tale avviso di addebito.

Il motivo è infondato.

Equitalia Nord (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) aveva già prodotto, con la propria memoria di costituzione, l'avviso di ricevimento dell'avviso di addebito, unitamente all'estratto di ruolo che riproduceva il contenuto dell'avviso (doc. 5 AdER, ricevuto dal sig. l 23.4.2012).

Il Tribunale ha dichiarato che la produzione dell'estratto di ruolo, unitamente alla relata di notificazione (qui costituita dall'avviso di ricevimento della raccomandata), è idonea ad individuare univocamente l'avviso di addebito oggetto di censura e la data della sua notificazione (pag. 12 sentenza impugnata): tale affermazione non è stata in alcun modo contestata dall'appellante incidentale.

Anche l'appello incidentale deve pertanto essere respinto.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente grado.

P. Q. M.

a9fd9ac8ec4
a: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ff3a231f6dbb68
ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69de6f
Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b4acae
Firmato Da:
Firmato Da:
Firmato Da

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge entrambi gli appelli;

compensa le spese del presente grado.

Così deciso all'udienza del 19.6.2019

IL CONSIGLIERE est. **LA PRESIDENTE**

Dott. F G Pa Dott.ssa M Ga Ma

Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ff3a2311f6dbb
Firmato Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA S... 69de6f452abb... 3687... ac8ec4
Firmato Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b4acae